

Comune di CELLA MONTE

Provincia di ALESSANDRIA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2018.

In data 20/12/2018 presso la Residenza Municipale del Comune di Cella Monte ha avuto luogo l'incontro tra:

- la delegazione di parte pubblica:

Segretario Comunale Dott.ssa Laura Scagliotti

- la delegazione sindacale:

Organizzazione Sindacale
Territoriale CISL
R.S.U. (soggetto unitario)

Fabrizio Sala
Loretta Ardito

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per la parte economica anno **2018**.

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno **2018**.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 01.04.1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

ART. 2 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

Si rinvia a quanto già previsto nel C.C.D.I. sottoscritto in data 05/06/2009.

TITOLO II

Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22.01.2004

Rispetto alla determinazione delle risorse decentrate dell'anno corrente, è imprescindibile partire dalla valutazione del contesto normativo, e in particolare dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, secondo il quale:

- 1) L'ammontale complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna della amministrazione pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**
- 2) Non occorre procedere ad alcuna decurtazione rispetto ad un'eventuale riduzione di personale in forza tra 2015 e 2017, per via dell'abrogazione del comma 236 della legge di stabilità 2016.

Dal 2017 in poi, e fino ad eventuale modifica normativa, il fondo deve quindi mantenersi entro il tetto massimo di quanto previsto nel 2016, a prescindere da un'eventuale diminuzione del personale in servizio. Si precisa che il pensionamento del dipendente di categoria B4 a partire dal 1/12/2018 verrà preso in considerazione nella determinazione del fondo dell'anno 2019.

Rispetto al quadro delineato in sede di contrattazione collettiva, si deve poi analizzare l'art. 67 comma 1 del contratto per il comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 secondo cui *“A decorrere dall'anno 2018, il fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal revisore dei conti”*.

Dal valore di parte stabile 2017 come rideterminato occorrerà dunque ripartire per impostare correttamente il fondo 2018.

Muovendosi nell'ambito di queste regole, la “base” del Fondo dovrà quindi ripartire nel 2018 da un valore pari a **10.079,94 €**, e a questo importo si potranno aggiungere le diverse voci che il nuovo CCNL prevede all'art. 67, sia in parte stabile che in parte variabile.

Le implementazioni del fondo in parte stabile, per il 2018, sono rappresentate da:

- 1) Calcolo di differenziali P.E.O. sulla base dell'art. 67 comma 2 lett. B).
- 2) Retribuzione di anzianità del personale cessato nel 2017.

Ai sensi del CCNL, solo la prima delle due voci aggiuntive può essere inserita senza ulteriori verifiche sul rispetto dei limiti di spesa per il salario accessorio, anche per quanto riguarda il 2019. Pertanto il limite complessivo può salire rispetto a quanto previsto nel 2016 e 2017.

In definitiva, il fondo complessivo sarà pari ad € 10.201,04., ma a causa del contenimento imposto dal citato D. Lgs. 75/2017 nel limite del 2016, sarà necessario operare una decurtazione per rientrare in quel tetto. Le risorse decentrate da approvare in via definitiva saranno pari ad € 10.037,56.

Il nuovo contratto prevede anche un'importante novità rispetto alla spesa per le posizioni organizzative, anch'esse assoggettate al limite unitamente al fondo per i dipendenti.

Di seguito viene riportato lo schema di costituzione del FONDO RISORESE DECENTRATE ANNO 2018:

**Schema costituzione
FONDO RISORESE DECENTRATE ANNO 2018**

<i>FONTE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>VALORE</i>
	<i>RISORSE STABILI</i>	
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017	10.079,94
art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 – SOLO DAL 2019	
art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	121,10
art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	
art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	
art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	
art. 67 comma 2 lett. f)	<i>Solo per regioni</i>	
art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	
	Totale risorse stabili	10.201,04
	<i>INCREMENTI VARIABILI</i>	
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	Totale incrementi variabili	0,00
	TOTALE FONDO 2018	10.201,04
	Limite fondo 2016	9.916,46
	Riduzione per superamento limite 2016	163,48
	FONDO DA APPROVARE	10.037,56

TITOLO III

Utilizzo delle Risorse Stabili

ART. 4 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIA' EFFETTUATE A TUTTO IL 31/12/2004 - ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DEL 01.04.1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.

L'utilizzo del fondo risultante dall'applicazione di quanto sopra sancito è di seguito specificato, precisando che a partire dal 01/01/2018 al 30/11/2018 (data del pensionamento) è stabilita una progressione economica orizzontale dalla categoria B4 alla categoria B5, secondo il seguente schema:

Dipendente	Posizione economica di sviluppo	Costo progressioni economiche orizzontali (compresa 13[^] mensilità) al 31.12.2006
n. 1	C 4	2.160,18
N. 1	B 4	791,27
N. 1	C 2	502,35
N. 1part-time 18 ore	D 2	561,79
Totale annuo finanziato con le risorse decentrate stabili al 31.12.2016		4.015,59
N. 1	B 5	326,58
Totale annuo finanziato con le risorse decentrate stabili al 31.12.2016		4.342,17

Si precisa l'intenzione di effettuare nell'anno 2019 due progressioni economiche orizzontali e precisamente da C2 a C3 su un dipendente part-time 24 ore settimanali e da C4 a C5 su un dipendente a tempo pieno, e dall'anno 2020 una progressione economica orizzontale da D2 a D3 su un dipendente part-time 18 ore settimanali.

ART. 5 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.01.2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22.01.2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Eguale non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.

Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.01.2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

Le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a:

Dipendente	Categoria all'01/01/03	Incrementi valori mensili indennità di comparto decorr.01/01/03 Tab. D Col. (2)	Incrementi valori mensili indennità di comparto decorr.01/01/04 Tab. D Col. (3)	Incremento complessivo annuo valori mensili indennità di comparto finanziato con le risorse decentrate
n. 1	C	7,01	34,45	497,52 x 1
n. 1	C	7,01	34,45	497,52 x 1
n. 1	B	6,00	29,58	426,96 x 1
N. 1part-time 18 ore	D	3,98	19,50	281,76 x 1
Totale annuo finanziato con le risorse decentrate stabili				1.703,76

ART. 6 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI.

Non viene prevista corresponsione dell'indennità di cui all'art. 36, comma 2, CCNL 22.01.2004.

ART. 7 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI RISCHIO.

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 22.01.2004, è corrisposta al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante

dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità).

Tale indennità è quantificata in Euro 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.01.2004) e compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio ed è attribuita mensilmente.

Si precisa che il dipendente a cui spetta tale indennità è in pensione dal 01/12/2018 quindi la stessa viene considerata solo per gli undici mesi effettivi di servizio.

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

<i>Profilo Professionale</i>	<i>N. Addetti</i>	<i>Somma Prevista</i>
OPERATORE TECNICO/MANUTENTIVO CATEGORIA B4	1	330,00

ART. 8 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE.

Il fondo per la corresponsione dell'indennità di disagio e pronta disponibilità, da corrispondersi a:

- 1 dipendente inquadrato nell' Area Tecnico/manutentiva (Categoria B) viene determinato nella misura annua complessiva di Euro 300,00.

Si precisa che il dipendente a cui spetta tale indennità è in pensione dal 01/12/2018 quindi la stessa viene considerata solo per gli undici mesi effettivi di servizio.

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

<i>Profilo Professionale</i>	<i>N. Addetti</i>	<i>Somma Prevista</i>
OPERATORE TECNICO/MANUTENTIVO CAT. B4	1	Euro 275,00

ART. 9 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DESTINATI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti si destinano risorse stabili per finanziare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'importo pari a **Euro 1.470,00 pari all'anno 2017 rapportata sugli undici mesi effettivi di lavoro.**

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse stabili per l'anno 2018:

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2012		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio all'01/01/2011	4.342,17
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 33 comma 4 - richiamo tabella D Indennità di comparto	1.703,76
	Art. 36 comma 2 - Indennità responsabilità di particolari categorie di lavoratori	==
C.C.N.L. 01/04/1999	Indennità di rischio rideterminata secondo il CCNL 22/01/2004 – Art. 41 comma 1)	330,00
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera e): compensi per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale della categoria B	275,00
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	1.470,00
	Residuo disponibile per finanziare quota di spese per le posizioni organizzative	1.916,63
	TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI	10.037,56

TITOLO IV

Utilizzo delle Risorse Variabili

ART. 10 UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Non sono previste risorse variabili.

TITOLO V

Utilizzo complessivo delle Risorse – Progressione economica orizzontale - Produttività

ART. 11 RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle risorse umane e della produttività nonché del lavoro straordinario stanziato per l'anno **2018**:

<i>Descrizione spesa</i>	<i>Importo in euro</i>
Risorse decentrate stabili	10.037,56
Risorse decentrate variabili	==
Totale risorse decentrate (1)	10.037,56
Totale utilizzo risorse	10.037,56
Fondo Lavoro Straordinario (2)	1.268,49
Totale generale (1+2)	11.306,05

Di seguito si riepiloga la destinazione delle somme in questione:

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio all'01/01/2011	4.342,17
Art. 33 comma 4 - richiamo tabella D Indennità di comparto	1.703,76
Art. 36 comma 2 - Indennità responsabilità di particolari categorie di lavoratori	==
Indennità di rischio rideterminata secondo il CCNL 22/01/2004 – Art. 41 comma 1)	330,00
Art. 17 comma 2 lettera e): compensi per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale della categoria B	275,00
Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	1.470,00
Residuo disponibile per finanziare quota di spese per le posizioni organizzative	1.916,63
TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI	10.037,56
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	1.268,49
TOTALE GENERALE	11.306,05

ART. 12 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA.

Per l'anno 2018 si stabilisce che a partire dal 01/01/2018 al 30/11/2018 (data del pensionamento) è stabilita una progressione economica orizzontale dalla categoria B4 alla categoria B5. Precisando l'intenzione di effettuare nell'anno 2019 due progressioni economiche orizzontali e precisamente da C2 a C3 su un dipendente part-time 24 ore settimanali e da C4 a C5 su un dipendente a tempo pieno, e dall'anno 2020 una progressione economica orizzontale da D2 a D3 su un dipendente part-time 18 ore settimanali.

ART. 13 RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono pari a Euro 1.470,00. e sono destinate come segue:

Descrizione Servizio	Importo stanziato
Servizio tecnico manutentivo	1.470,00

e vengono attribuite previa con i criteri di cui alla METODOLOGIA PERMANENTE PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI E DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI DIPENDENTI, approvata con deliberazione G.C. n. 11 del 28/03/2014.

La somma residua di € 1.937,11 è destinata al finanziamento di parte della spesa relativa ai titolari di posizione organizzativa (retribuzione di posizione e di risultato) inquadrati nella Categoria economica C, che non partecipano al riparto della somma di cui al comma precedente.

Disposizioni finali

ART. 14 ORARIO DI LAVORO

Per i dipendenti dell'area delle posizioni organizzative viene adottata l'articolazione dell'orario di lavoro su cinque/sei giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, anche nelle ore pomeridiane ed al sabato mattina su rotazione, assicurando comunque le 36 ore settimanali. Le parti convengono che il limite massimo annuo di ore eccedenti le 36 settimanali previste dal CCNL per le posizioni organizzative è di ore 180.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto decentrato, riguardo all'orario di lavoro dei dipendenti, si fa riferimento al CCNL.

ART. 15 DISPOSIZIONE FINALE.

Per quanto non previsto dal presente CCDI si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Il Segretario Comunale (Dott.ssa Laura Scagliotti)

Rappresentante OO.SS. CISL – FPS (Fabrizio Sala)

Componente R.S.U. (Loretta Ardito)
